

Lotta all'evasione. Le commissioni tributarie applicano le disposizioni in modo meno rigido della Corte di cassazione

Spiraglio sulle indagini finanziarie

Professionisti: alla Consulta la presunzione di compenso dopo un prelevamento

UFFICI SEVERI

I verificatori delle Entrate chiedono più dettagli di quelli previsti da una circolare della stessa Agenzia

Antonio Iorio

Le **indagini finanziarie** sono sempre più usate per verificare la posizione fiscale dei contribuenti di non grandi dimensioni. Professionisti compresi. Perciò il contenzioso si moltiplica. A confronto ci sono la linea rigorista degli uffici, spesso confermata dalla Cassazione, e l'elasticità della Commissioni tributarie, che riconoscono l'impossibilità di fornire i dati con i dettagli richiesti nella prassi, stabilendo che la norma non richiede tanta analiticità. Una linea che ha portato la Ctr del Lazio a sollevare una questione di legittimità costituzionale sulla presunzione di compensi professionali fatta scattare a seguito di prelevamenti ingiustificati dai conti di lavoratori autonomi (l'udienza alla Consulta non è ancora stata fissata).

Le indagini controllano i movimenti sui conti di un soggetto per scoprire se abbia sottratto imponibile a tassazione. L'amministrazione si avvale di una presunzione legale, superabile solo con prova contraria: per i versamenti va dimostrata la riconducibilità a redditi dichiarati o legittimamente non tassati; per i prelevamenti va indicato il beneficiario.

A fronte di questa previsione normativa, che già comporta og-

gettive difficoltà a ricostruire – dopo anni – le movimentazioni, l'amministrazione spesso pretende ulteriori giustificazioni. Per i prelevamenti, ben difficilmente si accontenta di ciò che prevede la norma (l'indicazione del beneficiario), ma richiede anche la prova che le somme siano state effettivamente consegnate (con tutte le difficoltà del caso, soprattutto per operazioni di carattere personale), nonostante la circolare 32/E/2006 dell'agenzia delle Entrate ritenesse assolto l'onere probatorio con l'indicazione (ragionevole e fondata) dell'effettivo beneficiario.

La giurisprudenza di legittimità, confermando quasi sempre la linea severa, sanziona il contribuente disattento, ma non persegue l'evasore (in genere puntuale a fornire ogni giustificazione). L'orientamento costante della Cassazione ritiene che le giustificazioni debbano essere analitiche e non generiche: il contribuente deve produrre prove diverse da affermazioni apodittiche, generiche, sommarie e "cumulative". Sia per i versamenti sia per i prelevamenti.

Esemplare è la contestazione di maggiori ricavi al commerciante al minuto non in grado di far "coincidere" i versamenti periodici sul conto corrente aziendale con gli incassi di fine giornata, ancorché a fine anno i totali corrispondano.

La Cassazione (da ultimo con la sentenza n. 25884/2013) ha ritenuto che prelevamenti e versamenti vanno autonomamente valutati. Quindi, in assenza di idonee giustificazioni, sono entram-

bi maggiori ricavi. Soprattutto per i prelevamenti, pare non si tenga presente l'impossibilità oggettiva, in molti casi, di produrre adeguate giustificazioni. Sono spesso somme prelevate anni prima e magari usate a fini personali o familiari.

L'inversione dell'onere della prova scatta anche per i conti intestati ai parenti, se secondo l'amministrazione sono riferibili al contribuente. Spetta quindi a quest'ultimo giustificare le movimentazioni dei parenti e non all'ufficio provare che tali movimenti rivelino operazioni in evasione d'imposta (Cassazione, sentenza n. 20449/2011).

Numerose pronunce di merito sembrano, però, più attente al contesto. Di recente, ad esempio, la Ctp di Roma (sentenza n. 1353/11/2014) ha affermato che l'equazione "prelievo uguale compenso" non può essere sempre condivisa se l'interessato è, ad esempio, un artista, perché non sussiste alcun nesso tra costi e ricavi come invece avviene per un'impresa. Inoltre, la Ctr del Piemonte (sentenza n. 150/1/2013) ha ritenuto che la pretesa che ogni singola movimentazione o accredito debba trovare giustificazione contabile documentale non pare sostenibile se la ricostruzione offerta dal contribuente è comunque plausibile e in parte documentata, perché non può chiedersi una prova impossibile o estremamente difficile da reperire quando vi sono concreti indizi e prove documentali di serietà e veridicità delle affermazioni del contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il quadro**IL PROBLEMA****I COMPORTAMENTI E LA SOLUZIONE****I RISCONTRI**

Le indagini bancarie devono essere svolte sui conti intestati al contribuente da sottoporre a controllo. Tuttavia, come precisato nella circolare 32/2006, è onere dell'ufficio riscontrare e motivare casi di interposizione fittizia, ossia quando i conti risultano formalmente intestati a terzi ma i cui movimenti sono attribuibili al contribuente controllato

La Cassazione ha affermato che lo stato di socio, di per sé, è una presunzione semplice idonea a sostenere che il suo conto è in realtà gestito dalla società. È prassi che gli uffici controllino i conti correnti privati dei soci per poi, senza precisare l'eventuale interposizione, imputare le risultanze quali maggiori ricavi alla società

I PRELEVAMENTI

Per i prelevamenti, la norma dispone che – affinché non scatti la presunzione legale, che comporterebbe il considerarli ricavi al pari dei versamenti – deve essere indicato il beneficiario. Ciò significa che sarebbe sufficiente fornire il nome del soggetto che ha ricevuto il titolo emesso o il denaro prelevato

Gli uffici chiedono la giustificazione di tutti i prelevamenti, non ritenendo sufficiente il nome del beneficiario: pretendono anche la prova e la motivazione della consegna del denaro a quel determinato soggetto. Per i conti privati, è impossibile produrre documenti (scritture private o altri simili) oltre la copia dell'assegno

I VERSAMENTI

L'articolo 32 del Dpr 600/73 prevede che il contribuente per i versamenti deve dimostrare che siano già stati tassati e per i prelevamenti deve indicare il beneficiario. In assenza di giustificazioni, c'è una presunzione legale in base alla quale tutti i movimenti (dare e avere) sono ricavi da sottoporre a tassazione

La Cassazione è abbastanza univoca nell'interpretare la norma in senso restrittivo. È richiesta una giustificazione per singole voci e non per masse. Vale a dire che va dimostrato ogni singolo versamento e prelevamento. Soprattutto nelle indagini su conti personali, queste prove comportano il sostenimento di costi bancari molto elevati a carico del contribuente

LA PRESUNZIONE

La norma prevede che i prelevamenti per i quali non è indicato il beneficiario devono essere considerati ricavi. La ratio è fondata sulla presunzione che essi possano essere stati utilizzati per il sostenimento di costi "in nero" e che, normalmente, a questi si contrapponga un corrispondente ricavo, almeno in misura eguale, a sua volta non dichiarato

Per il professionista sono adottati gli stessi criteri delle imprese: i prelevamenti sono considerati ricavi, in considerazione del fatto che possono essere stati utilizzati per acquisti senza fattura. Ciò che appare poco razionale è proprio che nella realtà il professionista sostiene dei costi che non sono così direttamente collegati al compenso percepito

LE PRASSI

Nella circolare 32/2006 dell'agenzia delle Entrate è precisato che gli uffici, in caso di ricostruzione del reddito d'impresa, devono tener conto di un'incidenza percentuale di costi presunti, a fronte dei maggiori ricavi accertati al contribuente. Ciò in quanto si presuppone che per conseguire un ricavo c'è l'imprescindibile esistenza di un costo

Gli uffici spesso non applicano alcun abbattimento a titolo forfetario per presumibili costi sostenuti. Tale comportamento è giustificato dalla circostanza che il contribuente non fornisce alcuna prova dell'esistenza dei costi. Da ciò consegue che la pretesa dell'ufficio sia fondata sulla mera sommatoria dei versamenti e dei prelevamenti